



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



Università degli Studi di Catania

Disciplinare dell'RDO aperta sul MEPA per il: "Potenziamento e consolidamento dei servizi di comunicazione multimediale digitale"

PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020

ASSE PRIORITARIO 2: Agenda Digitale AZIONE 2.2.3

"Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese."

PROGETTO: "Potenziamento tecnologico e infrastrutturale dell'architettura cloud interna d'Ateneo".

CIG 9487417030

CUP E69I22000700008



Sommario

1	Premessa.....	4
2	Chiarimenti, comunicazioni e termine per la presentazione delle offerte	4
2.1	Chiarimenti	4
2.2	Comunicazioni	4
2.3	Termine per la presentazione delle offerte.....	5
3	Oggetto, importo, durata	5
3.1	Oggetto dell'appalto	5
3.2	Importo dell'appalto	5
3.3	Durata dell'appalto.....	6
4	Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	6
4.1	Soggetti ammessi alla procedura di gara.....	6
4.2	Requisiti di partecipazione.....	7
4.2.1	Requisiti generali	7
4.2.2	Requisiti speciali e mezzi di prova	8
4.2.3	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	8
4.2.4	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	9
5	Avvalimento.....	9
6	Subappalto	10
7	Garanzia provvisoria.....	10
8	Garanzia definitiva	13
9	Pagamento contributo a favore dell'ANAC.....	13
10	Modalità di presentazione dell'offerta.....	14
11	Soccorso istruttorio.....	15
12	Documentazione amministrativa.....	15
12.1	Documento di gara unico europeo - DGUE.....	16
12.2	Requisiti di capacità tecnica e professionale	16
12.3	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	17
12.4	Documento attestante il versamento del contributo dell'A.N.A.C.	17
12.5	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	17
12.6	Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà	17
12.7	Garanzia provvisoria.....	17
12.8	Documento attestante la registrazione di ciascun O.E. al Sistema FVOE.....	17
12.9	Patto di integrità.....	18
12.10	Capitolato speciale d'appalto	18
12.11	Eventuali procure.....	18
12.12	Documentazione relativa all'avvalimento.....	18



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



12.13	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	18
13	Offerta tecnica	20
14	Offerta economica	21
15	Criterio di aggiudicazione.....	21
16	Procedura di gara	21
17	Verifica anomalia dell'offerta	22
18	Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	22
19	Definizione delle controversie	23



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

P FESR
SICILIA 2014-2020

1 Premessa

Il presente documento disciplina la RDO aperta sul MEPA autorizzata con Decreto del D.G. rep. n. 3952 prot. 467124 dello 07.11.2022, per il: *"Potenziamento e consolidamento dei servizi di comunicazione multimediale digitale"*.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante richiesta di offerta aperta sul MEPA da esperirsi con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo quanto previsto dall'art.95 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e secondo quanto previsto dalle norme e dalle condizioni contenute nella documentazione di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito Capitolato o CSA) e nel presente disciplinare.

Le sedi dell'Università degli Studi di Catania destinatarie dell'intervento sono descritte al punto 6.2 del CSA.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è Catania [codice NUTS ITG17].

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità previste nel presente disciplinare, nel CSA, negli allegati e nella documentazione di gara.

Per la presente procedura è stato designato, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, il dott. Agatino Di Bella - Area dei Sistemi Informativi (tel. 095 7307911, e-mail sistemi.informativi@unict.it). Eventuali comunicazioni al RUP dovranno comunque essere inviate per il tramite della piattaforma MEPA (di seguito Piattaforma) così come descritto al successivo punto 2.1 del presente disciplinare.

2 Chiarimenti, comunicazioni e termine per la presentazione delle offerte

2.1 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante la piattaforma <http://www.acquistiinretepa.it>, attraverso l'apposita sezione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso l'apposita sezione della piattaforma telematica.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.2 Comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area della piattaforma MEPA ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura.

L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso. Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.

I concorrenti aventi sede in altri Stati membri sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo di posta elettronica, utilizzabile ai fini delle comunicazioni.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.3 Termine per la presentazione delle offerte

Il termine per la presentazione delle offerte attraverso la Piattaforma è fissato alle ore 12 del giorno ____/____/2022.

3 Oggetto, importo, durata

3.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la stazione appaltante ai sensi dell'art. 51 c. 1 del Codice, ha ritenuto di non suddividere l'appalto in lotti funzionali, in quanto non è possibile ripartire gli interventi in parti dotate di autonomia funzionale, presentando i vari componenti e impianti una stretta interconnessione tra loro.

L'oggetto del presente appalto è il potenziamento e consolidamento dei servizi di comunicazione multimediale digitale dell'Università degli Studi di Catania.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire una soluzione che soddisfi tutte le specifiche tecniche e funzionali descritte nel CSA, che sia completa e perfettamente funzionante, che includa tutte le attrezzature, le componenti e gli accessori, anche se non esplicitamente indicati, necessari a soddisfare gli obiettivi dell'appalto. La soluzione, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, sarà fornita comprensiva di installazione, configurazione, integrazione con la rete in esercizio e servizio di manutenzione per almeno 24 mesi, secondo le specifiche dettagliate nel CSA al cap. 5.

Per una più precisa descrizione dell'oggetto dell'appalto, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2 Importo dell'appalto

L'importo complessivo a base d'asta del presente appalto, al netto di IVA, è pari a € 197.686,00 (centonovantasettecentoottantaseimila/00).

La stazione appaltante non ha previsto oneri di sicurezza ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

La quota stimata di costi di manodopera è pari a € 38.694,40 (euro trentottomilaseicento novantaquattro/40).

Considerata la natura dell'appalto "chiavi in mano", l'importo contrattuale risultante dall'esito della gara sarà da intendersi complessivamente remunerativo di tutte le prestazioni comprese nel Capitolato.

L'impresa aggiudicataria, oltre alle prestazioni esplicitamente indicate, dovrà prevedere tutto quanto necessario per la realizzazione dell'infrastruttura in accordo alle specifiche tecniche del Capitolato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare e non aggiudicare in ogni momento la procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere - a suo insindacabile



giudizio - all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze.

Il pagamento delle predette prestazioni avverrà secondo quanto previsto nel Capitolato e sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Eventuali modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia potranno essere autorizzate dal RUP nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 106 del Codice e secondo quanto disposto nel Capitolato.

3.3 Durata dell'appalto

Le prestazioni comprendenti la fornitura, l'installazione e la configurazione devono essere completate entro il termine di 90 (*novanta*) giorni consecutivi a far data dalla stipula del contratto (Cap. 3.3 del C.S.A.).

4 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

4.1 Soggetti ammessi alla procedura di gara

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo



comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.2 Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, di tutti i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale, indicati nei successivi punti del presente paragrafo.

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE.

4.2.1 Requisiti generali

Gli operatori economici interessati dovranno essere regolarmente iscritti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la categoria merceologica coerente con l'oggetto dell'affidamento di che trattasi.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, come modificato dalla legge n. 120 del 2020.



Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

4.2.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante effettuerà le verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

La mancata sottoscrizione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

a) Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Requisiti di capacità tecnica e professionale

Possono partecipare alla gara le imprese che hanno eseguito con buon esito nell'ultimo triennio, prestazioni analoghe a quella oggetto della presente procedura di gara, a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore all'importo a base d'asta. È necessario specificare per ogni tipologia di fornitura: l'oggetto, l'importo, la data, il destinatario dei contratti eseguiti. Per prestazioni analoghe si intende la fornitura, l'installazione e la configurazione di attrezzature che utilizzano tecnologia assimilabile a quella richiesta nel capitolato.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, la comprova del requisito può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

4.2.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi



ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità professionale di cui al presente punto 4.2.2 lett. a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al presente **punto 4.2.2 lett. b)** deve essere posseduto da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

4.2.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale di cui al presente **punto 4.2.2 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (punto **4.2.2 lett. b)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dai soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

5 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.



Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

6 Subappalto

Specificando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, fermo restando quanto indicato al comma 1 art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., il subappalto è ammesso nei limiti previsti dal sopra richiamato articolo ed è regolato come ivi indicato. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle attività che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

7 Garanzia provvisoria

La stazione appaltante, valutata la complessità della proposta tecnica richiesta ai concorrenti, il valore elevato dell'appalto e l'esigenza di completare la procedura di affidamento in tempi rapidi e compatibili con i vincoli di rendicontazione stabiliti dal soggetto finanziatore, ha ritenuto che la tipologia e la specificità dell'appalto giustifichino la richiesta di garanzia provvisoria ai sensi della norma introdotta dall'art.1, comma 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 (misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in legge l'11/09/2020, n. 120.

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

- a) **garanzia provvisoria**, come definita dall'art.1 c. 4 della Legge 120/2020 pari all'1% del prezzo base dell'appalto, e precisamente di importo pari ad € 1.976,86 (euro millenovecentosettatasei/86), salvo quanto previsto all'art.93, comma 7 del Codice.
- b) **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario *(tale dichiarazione va presentata solo nel caso in cui l'impegno non sia stato dichiarato dal garante nella polizza fideiussoria o nel caso di costituzione da parte del concorrente della garanzia provvisoria in contanti, con bonifico, in assegni circolari).*

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.



La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso l'Istituto Cassiere dell'Università – Crédit Agricole S.p.A.- sul conto corrente intestato a Università degli Studi di Catania, IBAN IT 86 W 06230 16903 000015598402 e con indicazione nella causale del numero di **CIG 9487417030** attribuito alla presente procedura di gara; dovrà essere presentata nella Piattaforma una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Università degli studi di Catania);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018, approvato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e pubblicato nel Supplemento ordinario alla GURI n. 83 del 10 aprile 2018 – Serie Generale. Pertanto, nella garanzia fideiussoria dovranno essere espressamente previste: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva);
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;



- 6) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante **oppure** in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria nonché la dichiarazione di impegno, devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, 1-bis e 2, del d.lgs. 82/2005), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta**. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti producendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del Sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



8 Garanzia definitiva

L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva calcolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del D Lgs. 50/2016. Tale cauzione è posta a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi e salvo il risarcimento del maggior danno.

Il deposito cauzionale definitivo sarà mantenuto nell'ammontare stabilito fino alla scadenza del servizio di manutenzione di 24 mesi o del maggiore periodo offerto.

9 Pagamento contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pari ad € 20,00, secondo le modalità pubblicate sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara" (GCG).

L'Autorità, come previsto dall'art.5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dell'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema dei pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Il nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG), evoluzione del Servizio Riscossione Contributi, permette di avviare il processo finalizzato al versamento del contributo in favore dell'Autorità.

In particolare, il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'O.E.

Per poter accedere al servizio occorre:

- a. essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
- b. richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla pagina di creazione profili;
- c. accedere al servizio.

Si informa che il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00. Al di fuori di queste fasce orarie potrà essere soggetto a temporanee interruzioni senza preavviso da parte dell'ANAC e non è attivo il servizio di supporto dell'Autorità mediante contact center.

L'obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di RTI costituita sia nel caso di RTI non ancora costituita, è unico e ricade sulla capogruppo, in quanto l'offerta è unica, anche se sottoscritta da tutte le imprese che la costituiscono. In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto per l'RTI. A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., per entrambe le modalità sopra descritte, il partecipante deve inviare e fare pervenire all'Università degli Studi di Catania attraverso il Sistema:



- **la ricevuta di pagamento** disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., a conclusione dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara.

10 Modalità di presentazione dell’offerta

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse in formato elettronico attraverso RDO sul MEPA, entro il termine di scadenza indicato nella Piattaforma. La presentazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata del MEPA.

La Piattaforma prevede il caricamento della documentazione richiesta classificata nelle seguenti tre tipologie:

- A. Amministrativa;
- B. Tecnica;
- C. Economica.

I documenti richiesti per ciascuna delle tre tipologie sono descritti nel prosieguo del presente disciplinare.

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non classificati nella tipologia “Economica” costituirà causa di esclusione.

Tutti i file che compongono l’offerta devono essere in formato PDF/A e firmati digitalmente.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso il portale MEPA. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo la data di scadenza, anche per cause non imputabili al concorrente.

I concorrenti esonerano la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il MEPA e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.



In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

11 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12 Documentazione amministrativa

Il concorrente dovrà allegare nella Piattaforma MEPA la seguente documentazione amministrativa:

1. DGUE - Documento di gara unico europeo, di seguito denominato anche solo DGUE(All.A);



2. Requisiti di capacità tecnica e professionale;
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria;
4. Documento attestante il versamento del contributo all' A.N.A.C.;
5. Tracciabilità dei flussi finanziari (All.B);
6. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (All.C);
7. Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice e documentazione a corredo (dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse affidatario e l'eventuale documentazione a comprova del diritto alle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016);
8. Documento attestante la registrazione di ciascun O.E. al Sistema **FVOE**;
9. Patto di Integrità, firmato digitalmente per conoscenza e accettazione integrale(All.D);
10. Capitolato speciale d'appalto firmato digitalmente per accettazione;
11. Procura (eventuale);
12. Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale);
13. Atti relativi a R.T.I o Consorzi (eventuale).

12.1 Documento di gara unico europeo - DGUE

In attuazione di quanto previsto dal Codice (art. 85, comma 1) e secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014, gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara in oggetto devono compilare il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE, esclusivamente in formato elettronico, reperibile al sito <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>

La completa ed esatta compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consente al concorrente di assolvere alle dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in ordine alla sussistenza dei requisiti generali (art. 80 del Codice degli Appalti) e dei requisiti speciali (art. 83 del Codice).

Con riferimento alla procedura in oggetto, ai fini della compilazione del DGUE, l'operatore economico concorrente dovrà collegarsi al sito <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> e accedere come operatore economico, al passaggio successivo selezionare "importare un DGUE" e infine caricare sul sistema (cliccando sul tasto "sfoglia") il file ESPD Request in formato xml, allegato alla documentazione di gara. A questo punto, cliccando sul pulsante "Avanti", comparirà il DGUE precompilato da questa stazione appaltante che l'operatore economico potrà compilare con i relativi dati. Completata la compilazione l'operatore economico dovrà salvare il DGUE nei due formati xml e pdf.

Il DGUE nel formato pdf, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura. In caso di firma da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nella C.C.I.A.A., dovrà essere caricata la pertinente procura nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali Procure".

Il DGUE, compilato e sottoscritto, dovrà essere caricato a Sistema nell'apposita sezione denominata "DGUE - Documento di gara Unico dell'impresa concorrente".

12.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Come richiesto al punto 1.2.3 del CSA.



12.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

La documentazione attestante la capacità economica e finanziaria dovrà essere caricata sulla Piattaforma secondo una delle due seguenti modalità:

1. Documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari;
2. Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata/dichiarata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

12.4 Documento attestante il versamento del contributo dell'A.N.A.C.

Copia del documento attestante l'avvenuto pagamento, a pena di esclusione dalla procedura, del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice identificativo di cui alle Istruzioni relative alle contribuzioni dovute (Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017), pubblicate sul sito www.anac.it.

12.5 Tracciabilità dei flussi finanziari

Utilizzare il facsimile reso disponibile dalla stazione appaltante sulla piattaforma MEPA (All. B).

12.6 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

Utilizzare il facsimile reso disponibile dalla stazione appaltante sulla piattaforma MEPA (All. C).

12.7 Garanzia provvisoria

Entro il termine perentorio, previsto per la presentazione delle offerte, si dovrà presentare un documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (*solo nel caso in cui tale impegno non sia stata dichiarato dal garante nella polizza fideiussoria o nel caso di costituzione, da parte del concorrente, della garanzia provvisoria in contanti, con bonifico, o in assegni circolari*).

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: *"Unitamente alla garanzia, a corredo della garanzia provvisoria, si dovrà produrre la copia informatica della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura"*.

12.8 Documento attestante la registrazione di ciascun O.E. al Sistema FVOE

Il PassOE di cui all'art. 2, comma 3 lettera b della delibera ANAC n. 464/2022, relativo al concorrente. Si precisa, altresì, che in caso di partecipazione plurima (RTI costituiti/constituendi) il PassOE deve essere firmato digitalmente da tutte le raggruppate/raggruppande prima di inviarlo alla Stazione Appaltante. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria. Si precisa che, ai soli fini della creazione del PassOE, in caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliaria genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI".



12.9 Patto di integrità

Il concorrente dovrà allegare il Patto di Integrità predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012 firmato digitalmente per conoscenza e accettazione integrale (All.D).

12.10 Capitolato speciale d'appalto

Il concorrente dovrà allegare il capitolato speciale d'appalto reso disponibile dalla stazione appaltante sulla piattaforma MEPA, firmato digitalmente per accettazione.

12.11 Eventuali procure

Copia informatica, con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile, salvo che gli stessi non siano già attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese.

12.12 Documentazione relativa all'avvalimento

Allegare eventuale documentazione relativa all'avvalimento.

12.13 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Il concorrente dovrà produrre gli eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti delle forniture, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti delle forniture, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti delle forniture, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti delle forniture, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- Dichiarazione che indichi le parti delle forniture, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
 - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle forniture, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti delle forniture, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.



Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 11.6 dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

13 Offerta tecnica

Alla voce "**Offerta tecnica**" presente nel MEPA, il concorrente a pena di esclusione, dovrà allegare un documento contenente una dettagliata ed esaustiva proposta tecnica per implementare una soluzione completa finalizzata a realizzare gli obiettivi progettuali e conforme con i requisiti tecnici e funzionali definiti nel CSA.

Al fine di agevolare la valutazione delle offerte e l'assegnazione dei punteggi, le imprese partecipanti **dovranno altresì allegare il prospetto di cui all'Allegato I del CSA**, indicando sinteticamente, per ciascun criterio e sottocriterio di valutazione, gli aspetti caratterizzanti e significativi della proposta presentata nonché i riferimenti alla trattazione dettagliata all'interno del documento di offerta tecnica. Come previsto al paragrafo 2.3 del CSA, le imprese partecipanti dovranno produrre in sede di presentazione dell'offerta tecnica, **una dichiarazione** in cui attestino di poter disporre di figure professionali a cui affidare le attività di installazione, configurazione e integrazione con le infrastrutture già in esercizio, in possesso delle idonee certificazioni rilasciate dai produttori delle attrezzature fornite, specificandone la tipologia.

In alternativa, l'impresa dovrà dimostrare di poter disporre di figure professionali a cui affidare le suddette attività, in possesso di idonee competenze tecniche ed esperienze attinenti alle tecnologie adottate nella soluzione proposta, comprovate da specifiche referenze relative al positivo completamento negli ultimi cinque anni di attività analoghe ed assimilabili a quelle oggetto del CSA.

In allegato alle offerte tecniche le imprese dovranno produrre **un elenco nominativo corredato dai curricula**, da cui si evincano le certificazioni possedute o le referenze e le competenze richieste.

Le imprese partecipanti dovranno includere nella proposta tecnica un esaustivo piano di intervento per l'installazione, la configurazione e l'integrazione con l'infrastruttura esistente, da cui si possano evincere chiaramente le varie fasi delle attività e le modalità con cui saranno condotte, comprensivo di un cronoprogramma.

In particolare, dovranno essere evidenziati eventuali prevedibili interruzioni dei servizi per le sedi interessate dagli interventi, interventi su impianti preesistenti e ogni altro elemento utile per la corretta esecuzione di quanto previsto, garantendo la continuità dei servizi ed il regolare svolgimento delle attività istituzionali della stazione appaltante.

La proposta tecnica dovrà contenere altresì, ogni elemento e informazione utile all'attribuzione dei punteggi tecnici.

Tutta la documentazione presentata dall'impresa concorrente dovrà essere firmata dal legale rappresentante della stessa.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.



14 Offerta economica

Alla voce “**Scheda di offerta economica**” presente nel MEPA, il concorrente a pena di esclusione dovrà indicare la propria offerta economica, consistente nella percentuale di ribasso applicata sull'ammontare complessivo a base d'asta dell'appalto.

Alla voce “**Dettaglio prezzi offerta economica**” l'impresa concorrente dovrà allegare un documento che riporti il prezzo unitario di ogni bene e servizio fornito.

Sia in caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso globale percentuale, sia in caso di discordanza tra importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale l'importo più conveniente per l'amministrazione.

15 Criterio di aggiudicazione.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., con le modalità ed i criteri di valutazione stabiliti dal comma 6 del suddetto articolo e dalle Linee Guida n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa” dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate in data 21.09.2016, valutando sia l'offerta economica che l'offerta tecnica, in base ai criteri di valutazione riassunti nella seguente tabella e dettagliati al punto 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
Totale	100 punti

16 Procedura di gara

Il contratto verrà stipulato, con modalità telematica, mediante l'apposita funzionalità presente in MEPA. La stazione appaltante procederà all'apertura delle offerte telematiche pervenute, all'esame dei documenti amministrativi, all'ammissione dei soggetti partecipanti e alle eventuali esclusioni, fatta salva ogni eventuale richiesta documentale alle imprese nell'esercizio del potere di soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 d. lgs. 50/16.

Effettuato il controllo della documentazione amministrativa, gli atti saranno trasmessi alla commissione giudicatrice, nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e dell'art. 63 del Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La commissione giudicatrice procederà all'apertura dei documenti concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti.

In una o più sedute la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel CSA.

Successivamente la commissione procederà all'apertura delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, la commissione renderà noti ai concorrenti mediante la piattaforma telematica i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.



In seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, acquisiti i ribassi percentuali offerti, la commissione procederà all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, la Commissione individua le offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice. In questo caso e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

17 Verifica anomalia dell'offerta

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, eventualmente avvalendosi anche del supporto della commissione giudicatrice.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. In particolare, sarà chiesto all'operatore economico interessato l'analisi dei costi e degli altri elementi giustificativi del prezzo offerto.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 17.

18 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.



La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Positivamente espletate le verifiche di cui sopra, la stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione con determinazione del Direttore Generale.

La stazione appaltante inviterà il soggetto risultato aggiudicatario a presentare, nel termine che sarà assegnato:

- garanzia a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 d. lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto nel capitolato speciale art. 4.2
- assolvimento dell'imposta di bollo (art. 2 dpr 642/1972).

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

19 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il Dirigente
(Prof. Giovanni la Via)